



Progetto preliminare

Legge federale concernente il Fondo per la promozione della cooperazione internazionale e dell'eccellenza in materia di ricerca e innovazione

(Legge sul Fondo Orizzonte)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 64 capoverso 1 della Costituzione federale¹,
visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del
Consiglio degli Stati del ...²,
visto il parere del Consiglio federale del ...³,
decreta:

Minoranza (Stark)

Non entrata in materia

Art. 1 Fondo Orizzonte

¹ Il Fondo per la promozione della cooperazione internazionale e dell'eccellenza in materia di ricerca e innovazione (Fondo Orizzonte) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

² La legge federale del 7 ottobre 2005⁴ sulle finanze della Confederazione e la legge federale del 5 ottobre 1990⁵ sugli aiuti finanziari e le indennità si applicano a titolo sussidiario.

Art. 2 Scopo

Finché la Svizzera non avrà stipulato un accordo con l'UE sulla partecipazione al pacchetto Orizzonte 2021–2027, che comprende i programmi Orizzonte Europa,

- ¹ RS 101
- ² FF 2023 ...
- ³ FF 2023 ...
- ⁴ RS 611.0
- ⁵ RS 616.1

Euratom ed Europa digitale nonché l'infrastruttura di ricerca ITER, il Fondo Orizzonte permette di:

- a. promuovere la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione;
- b. promuovere l'eccellenza della ricerca e dell'innovazione svizzera.

Art. 3 Contabilità del fondo

¹ La contabilità del fondo si compone di un conto economico e di un bilancio.

² Il conto economico contempla almeno:

- a. come ricavi, i mezzi non utilizzati per i contributi obbligatori all'UE nell'ambito del pacchetto Orizzonte 2021–2027 secondo i preventivi approvati ogni anno fino al momento dell'associazione e i mezzi iscritti a preventivo per le misure transitorie;
- b. come spese, i mezzi prelevati dal Fondo Orizzonte per promuovere la cooperazione internazionale e l'eccellenza in materia di ricerca e innovazione.

³ Il bilancio comprende l'insieme degli attivi e dei debiti, nonché il capitale proprio.

Art. 4 Prelievi

¹ L'Assemblea federale stabilisce con decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi dei mezzi prelevati annualmente dal Fondo Orizzonte.

² I prelievi sono utilizzati per finanziare i seguenti scopi:

- a. la partecipazione a singoli progetti del pacchetto Orizzonte 2021–2027;
- b. i progetti e i programmi delle istituzioni di promozione della ricerca e di Innosuisse che si ispirano ai bandi del pacchetto Orizzonte 2021–2027;
- c. i progetti e i programmi di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 14 dicembre 2012⁶ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) che promuovono la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione;
- d. i progetti e i programmi di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera b^{bis} LPRI che promuovono l'eccellenza della ricerca e dell'innovazione svizzera a livello internazionale;
- e. i sussidi di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettere c–f LPRI.

³ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca definisce un ordine di priorità per l'utilizzo dei prelievi; la maggior parte di questi ultimi deve essere utilizzata per la promozione competitiva della ricerca. Può delegare tale compito alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione. Prima

⁶ RS 420.1

di approvare l'ordine di priorità devono essere consultati gli organi di ricerca, nella misura in cui sono interessati.

Art. 5 Credito d'impegno

¹ Per la durata della presente legge il Consiglio federale chiede all'Assemblea federale un credito d'impegno per i prelievi di cui all'articolo 4.

² L'approvazione, la liberazione e il versamento dei mezzi avvengono secondo l'articolo 37 LPRI.

Art. 6 Divieto d'indebitamento

Il Fondo Orizzonte non può indebitarsi.

Art. 7 Assunzione di impegni

All'entrata in vigore della presente legge il fondo onora gli impegni assunti per le misure transitorie relative al pacchetto Orizzonte 2021–2027.

Art. 8 Approvazione del consuntivo e piano finanziario

¹ Il Consiglio federale sottopone annualmente la contabilità del fondo all'Assemblea federale per approvazione.

² Redige un piano finanziario per il Fondo Orizzonte. Sottopone per conoscenza all'Assemblea federale il piano finanziario insieme alla bozza del preventivo della Confederazione.

Art. 9 Scioglimento del Fondo Orizzonte

¹ La decisione in merito allo scioglimento del Fondo Orizzonte spetta al Consiglio federale. Occorre garantire che, per la durata della presente legge, tutti i progetti e i programmi di cui all'articolo 4 siano finanziati fino al loro termine.

² In caso di scioglimento del Fondo Orizzonte, i mezzi non impiegati prima dell'abrogazione della presente legge tornano nella disponibilità del bilancio federale.

Art. 10 Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 14 dicembre 2012⁷ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue:

⁷ RS 420.1

Art. 28 cpv. 2 lett. b^{bis}

² Nell'ambito degli obiettivi superiori della politica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, la Confederazione può promuovere:

b^{bis}. l'eccellenza della ricerca e dell'innovazione svizzere a livello internazionale;

Art. 29 cpv. 1 lett. b^{bis}

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti:

b^{bis}. sussidi a centri di ricerca universitari per progetti e programmi che promuovono l'eccellenza della ricerca e dell'innovazione svizzere a livello internazionale; il Consiglio federale vincola le sue prestazioni alla condizione che i centri di ricerca beneficiari forniscano prestazioni proprie adeguate e che garantiscano a lungo termine progetti e programmi nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione;

Art. 11 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Entra in vigore il ... e ha effetto per i due anni successivi all'associazione della Svizzera al pacchetto Orizzonte 2021–2027, che comprende i programmi Orizzonte Europa, Euratom ed Europa digitale nonché l'infrastruttura di ricerca ITER, ma al massimo fino al 31 dicembre 2027.

Minoranza (Stark, Germann)

Art. 11 cpv. 1

¹ La presente legge è sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).